



Segreteria Generale Nazionale

P.E.C. @prot. n. 0454/S.G./D./ FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P.

Trani, li 26 Ottobre 2020

Comparto Sicurezza e Difesa, Comparto Ministeri Funzioni Centrali-Funzione Pubblica, Funzioni Locali ed Enti, Dirigenza, Settore Commercio e Privato, Edilizia e Metalmeccanici

Oggetto: Comunicazione ai sensi dell'art. 18 bis della Legge 7/08/1990 nr 241.

Vigilanza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro- art. 13 comma 1 bis del Decreto Leg.vo nr. 81/2008. Mascherine chirurgiche. Benessere e sicurezza del Personale.

Al Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Capodipartimento.dap@giustiziacert.it

Alla Direzione Generale del Personale e delle Risorse ROMA

relazioni sindicali.dgpr.dap@giustizia.it

Al Ministero della Salute

ROMA

dgpob@postacert.sanita.it

Al Capo di Gabinetto dell'Onorevole Ministro della Giustizia ROMA

Gabinetto.ministro@giustiziacert.it

E,p.c.

Ai Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria

La scrivente Federazione Sindacale Co.S.P. Sicurezza e Difesa, Funzioni Centrali, manifesta profonda apprensione dalla notizia divulgata in data 20 u.s. sul sito www.rainews.it dal titolo: "titanio cancerogeno nelle mascherine, la denuncia di adiconsum Veneto" dall'inchiesta svolta, sembrerebbe che dall'analisi chimica di diversi lotti di mascherine chirurgiche provenienti dalla Cina siano emersi valori massimi di biossido di titanio, sostanza controversa (alcune ricerche scientifiche lo considerano cancerogeno, anche se le risultanze non sono ancora concordi) che la Francia ha messo al bando mentre invece il resto d'Europa, Italia compresa, non la ritiene pericolosa per la salute. È bene precisare che tale prodotto viene utilizzato come sbiancante.

Orbene, attualmente risultano moltissimi lotti di mascherine chirurgiche distribuite ai vari livelli dall'Amministrazione Penitenziaria con indicazione "Made in China", peraltro prive di etichettatura in lingua Italiana, in difformità alla normativa di settore (L. 126/1991 e s.m.i.).

Il legislatore per sopperire, nella fase iniziale dell'emergenza, ha emanato il d.d.l. 9/18 del 2020; nello specifico l'art. 15 comma 1 del d.l. 17 marzo 2020 nr 18 prevede: "fermo restando quanto previsto dall'art 34 del d.l. 2 marzo 2020 nr 9, per la gestione dell'emergenza covid19 e fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, è consentito produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni"; ai successivi commi 2 e 3 precisa: I produttori e gli importatori delle mascherine chirurgiche di cui al comma 1, e coloro che li immettono in commercio i quali intendono avvalersi della deroga ivi prevista, inviano all'Istituto superiore di sanità una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le caratteristiche tecniche delle mascherine e dichiarano che le stesse rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa.

Entro e non oltre 3 giorni dalla citata autocertificazione le aziende produttrici e gli importatori devono altresì trasmettere all'Istituto superiore di sanità ogni elemento utile alla validazione delle mascherine chirurgiche oggetto della stessa.

FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P. - SEGRETERIA GENERALE NAZIONALE -

Via Vicinale Vecchia Trani-Corato n. 24 cap. 76125 Città di TRANI (BT)

E-mail segretariogeneralecoosp@gmail.com - relazionisindcosp@libero.it -

segreteriageneralecoosp@pec.it telefono 3355435878 WEB: www.cospsindacato.it



Segreteria Generale Nazionale

L'Istituto superiore di sanità, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato nel presente comma, si pronuncia circa la rispondenza delle mascherine chirurgiche alle norme vigenti. 3.

I produttori, gli importatori dei dispositivi di protezione individuale di cui al comma 1 e coloro che li immettono in commercio, i quali intendono avvalersi della deroga ivi prevista, inviano all'INAIL una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le caratteristiche tecniche dei citati dispositivi e dichiarano che gli stessi rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa.

Entro e non oltre 3 giorni dalla citata autocertificazione le aziende produttrici e gli importatori devono altresì trasmettere all'INAIL ogni elemento utile alla validazione dei dispositivi di protezione individuale oggetto della stessa.

L'INAIL, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato nel presente comma, si pronuncia circa la rispondenza dei dispositivi di protezione individuale alle norme vigenti.

Qualora all'esito della valutazione di cui ai commi 2 e 3 i prodotti risultino non conformi alle vigenti norme, impregiudicata l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione, il produttore ne cessa immediatamente la produzione e all'importatore è fatto divieto di immissione in commercio.

Rilevato che tra gli interessi primari della interrogante Federazione Sindacale Co.S.P., portatrice di interessi diffusi, vi è la tutela della salute dei Lavoratori propri Associati, diritto fondamentale dell'individuo e del lavoratore/poliziotto penitenziario e delle Funzioni Centrali costituzionalmente protetto, si ritiene necessario, attraverso la presente, richiedere l'intervento del competente organismo preposto alla vigilanza in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, previsto dall'art. 13 c. 1 bis del D.lgs 81/2008, affinché venga eseguita una puntuale verifica al riguardo, nonché si chiede di conoscere:

- I. Se i lotti di mascherine acquistate a partire da febbraio 2020 "made in China" contengono la sostanza chimica biossido di titanio;*
- II. Se sono state rispettate le procedure di cui ai commi 2 e 3 del D.L. indicato e quale organo dell'Amministrazione ne abbia valutato la documentazione fornita dalle ditte fornitrici/produttrici, comprovante i requisiti tecnici e la conformità del prodotto.*

Si segnala inoltre che alla scrivente, sono pervenute molte lamentele da parte del personale circa la manifestazione di alcuni sintomi, tra i quali: nausea, alitosi, dermatiti, problemi respiratori ecc, derivanti, sembrerebbe, dall'uso prolungato delle mascherine chirurgiche "made in China".

Ciò potrebbe comportare contenziosi in tema previdenziale e di riconoscimento di causa di servizio. A mancata risposta di quanto richiesto si provvederà a formalizzare accesso civico per avere contezza sull'argomento. Grati dell'attenzione che si riserverà alla presente, si porgono deferenti quanto cortesi saluti. Si assicuri.

IL SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE

Domenico MASTRULLI

La presente ai sensi per gli effetti della Legge di cui all'oggetto, assume carattere di procedimento amministrativo, nell'ambito del quale, la scrivente Federazione Sindacale Co.S.P., assume la titolarità di una posizione giuridica, in astratto configurabile come interesse legittimo, dal quale ne deriva la possibilità/interesse ad agire in ogni competente sede giustiziale e/o giurisdizionale.

FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P. - SEGRETERIA GENERALE NAZIONALE -

Via Vicinale Vecchia Trani-Corato n. 24 cap. 76125 Città di TRANI (BT)

E-mail segretariogeneralecoosp@gmail.com - relazionisindcosp@libero.it -

segreteriageneralecoosp@pec.it telefono 3355435878 WEB: www.cospsindacato.it